



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32022 del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Veneto nei confronti di:

1) ARRIGHI STEFANO, C.F. RRGSFN58T24L483J, nato a Udine, il
24/12/1958, residente in Specchia (LE), Piazza San Giovanni n. 8,
rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Traviglia (TRVFPP77T09B019R)
con studio in Torino, Corso Vinzaglio n. 29, (pec
avvfilippotraviglia@pec.ordineavvocatinovara.it);

2) FRENI BIAGIO, C.F. FRNBGI66A27F158O, nato a Messina il
27.1.1966, residente in Scorzè (VE), via Monte Marmolada n. 31,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sartorato (C.F.
SRTSFN66C19F241T) e Alessandro Asaro (C.F. SRALSN69L30B157R),

	presso il cui studio in Brescia, via Moretto n. 31, ha eletto domicilio	
	(indirizzo pec: stefano.sartorato@brescia.pecavvocati.it e	
	alessandro.asaro@brescia.pecavvocati.it.	
	Visto l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa	
	Sezione Giurisdizionale in data 7 giugno 2024 e la documentazione ad esso	
	allegata;	
	Viste le memorie di costituzione in giudizio depositate in data 22.10.2024	
	dall’Avv. Alessandro Asaro, nell’interesse di FRENI BIAGIO e in data	
	23.10.2024 dall’Avv. Filippo Traviglia, nell’interesse di ARRIGHI	
	STEFANO, unitamente alla documentazione allegata;	
	Esaminati gli atti tutti della causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, come da separato	
	verbale, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, il Pubblico Ministero	
	nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita, l’Avv.	
	Filippo Traviglia, nell’interesse di ARRIGHI STEFANO e l’Avv. Stefano	
	Sartorato nell’interesse di FRENI BIAGIO;	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in data 07.06.2024, la Procura erariale,	
	dopo aver esposto che i due convenuti si erano resi responsabili dei fatti di	
	rilevo penale successivamente descritti, conveniva in giudizio i Sigg.ri	
	ARRIGHI STEFANO e FRENI BIAGIO - militari della Guardia di Finanza	
	- per vederli condannare al risarcimento del danno asseritamente cagionato al	
	Corpo di appartenenza nella seguente misura:	
	- euro 229.984,30 a titolo di risarcimento del danno da disservizio derivante	
	da accessi abusivi ai sistemi informatici, da porre a carico di entrambi ed in	
	2	

	solido tra loro;	
	- euro 22.240,00 per la lesione dell'immagine derivante dalla condanna per	
	corruzione, da porre a carico di entrambi ed in solido tra loro,	
	- euro 30.000,00 , per lesione dell'immagine derivante dall'accesso abusivo	
	ai sistemi informatici, da porre a carico di entrambi ed in quote uguali;	
	- euro 2.117,04 , a titolo di danno da disservizio, da porre a carico di	
	ARRIGHI STEFANO per rottura del nesso sinallagmatico del rapporto di	
	lavoro, cagionato dalla prestazione infedele e inutile offerta in occasione	
	dell'accesso abusivo ai sistemi informatici;	
	- euro 3.639,31 a titolo di danno da disservizio, da porre a a carico di FRENI	
	BIAGIO per rottura del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro	
	cagionato dalla prestazione infedele e inutile offerta in occasione	
	dell'accesso abusivo ai sistemi informatici;	
	- euro 20.000,00 , a titolo di lesione all'immagine derivante dalla condanna	
	per la falsa attestazione della presenza in servizio, da porre a carico di	
	FRENI BIAGIO	
	II. Riferiva in particolare il Pubblico Ministero, con ampia trattazione:	
	a) che la Procura erariale aveva appreso da articoli di stampa del 9 luglio	
	2016 dell'arresto dei convenuti – militari della Guardia di Finanza all'epoca	
	dei fatti in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di	
	Treviso, rispettivamente con i gradi di capitano e luogotenente - per fatti	
	connessi ad una verifica fiscale eseguita nei confronti di un imprenditore	
	locale.	
	Successivamente, con sentenza di patteggiamento n. 201/2022 (trasmessa	
	dalla G.D.F. alla Procura erariale con nota n. 256130 del 7.7.2022 e divenuta	
	3	

	irrevocabile il 6.5.2022), il GIP del Tribunale di Treviso (proc. n.	
	2049/2016) aveva disposto condanna a carico di ARRIGHI STEFANO per	
	fatti di corruzione ex art. 319 c.p. perché, come meglio esplicito nella	
	successiva relazione prot. n. 0347716/2022, egli, così come l'altro odierno	
	convenuto FRENI BIAGIO (la cui posizione nel procedimento penale era	
	rimasta stralciata), aveva ricevuto dall'imprenditore soggetto a verifica	
	fiscale Ongetta Andrea un orologio del valore di euro 5.650,00, compiendo	
	in suo favore diversi atti contrari ai doveri d'ufficio.	
	b) che un secondo procedimento penale a carico sia dell'ARRIGHI	
	STEFANO che del FRENI BIAGIO (proc.n.5554/2018 presso la Procura di	
	Venezia) si era concluso con la sentenza n. 266/2022 del G.I.P. presso il	
	Tribunale di Venezia (divenuta irrevocabile in data 13.05.2022), che aveva	
	applicato ad entrambi, sempre ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di otto	
	mesi di reclusione per l'intervenuto accertamento di una serie di accessi	
	abusivi ai sistemi informatici in uso alla Guardia di Finanza, compiuti dai	
	due convenuti allo scopo di fornire informazioni riservate a soggetti terzi,	
	fatti rilevanti ai sensi dell'art. 615 ter, comma 1, comma 2, n.1) e comma 3,	
	c.p.;	
	c) che con sentenza n. 274/2022 (divenuta irrevocabile in data 13.10.2022),	
	emessa anch'essa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., FRENI BIAGIO era stato	
	condannato dal G.I.P. del Tribunale di Treviso, oltre che per il fatto	
	corruttivo commesso in concorso con ARRIGHI STEFANO, rilevante ai	
	sensi dell'art. 319 c.p., per il reato di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., per	
	essersi indebitamente assentato dal servizio in diverse giornate, attestando	
	falsamente la propria presenza in servizio;	
	4	

	d) che dai fatti complessivamente considerati la Guardia di Finanza, la quale	
	aveva inizialmente riservato la relativa quantificazione, aveva riferito ai	
	convenuti un danno da tangente, per l'episodio corruttivo, e un duplice	
	danno da disservizio, derivante sia dall'accesso abusivo alla banca dati per	
	finalità di interesse privato, sia dai costi necessari per effettuare le verifiche	
	finalizzate all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti.	
	In considerazione di quanto sopra riepilogato, la Guardia di Finanza aveva	
	intimato all'ARRIGHI STEFANO il pagamento di complessivi euro	
	237.751,34 (atto ricevuto in data 5.8.2023), e al FRENI BIAGIO il	
	pagamento di complessivi euro 239.273,61 (atto ricevuto in data 26.8.2023),	
	per i danni cagionati con le loro condotte.	
	III. Esposto, ulteriormente, di aver provveduto a notificare agli odierni	
	convenuti rituale invito a fornire deduzioni all'esito dell'attività istruttoria	
	compiuta, e che le argomentazioni difensive dagli stessi pervenute erano	
	risultate prive di pregio, la Procura erariale evidenziava che dalle condotte	
	accertate in sede penale risultavano compiute tre diverse fattispecie di reato,	
	relative a fatti di corruzione (art. 319 c.p.) e accesso abusivo alle banche dati	
	(art. 615 ter c.p., comma 1, comma 2 n.1) e comma 3, c.p.) riconducibili ad	
	entrambi i convenuti, nonché a fatti di falsa attestazione in servizio (art. 640,	
	comma 2, n.1 c.p.), compiuti dal solo FRENI BIAGIO.	
	Alla luce di tali fatti e per effetto del passaggio in giudicato delle sentenze	
	adottate a seguito di "patteggiamento", considerato l'indubbio <i>clamor fori</i>	
	provocato dalla vicenda, come risultante dagli articoli di stampa allegati,	
	emergevano, ai sensi del combinato disposto dell'art.51, comma 7 c.g.c. e	
	dell'art.17, comma 30-ter, del D.L. 78/2010, e pur all'esito della riforma di	
	5	

	cui al D.lgs.n.150/2022 (che ha riformulato l'art.445 comma 1-bis c.p.p.) i	
	danni all'immagine della p.a. come sopra riepilogati.	
	La quantificazione del danno all'immagine era operata dall'attore pubblico	
	nella misura di legge del <i>duplum</i> di cui all'art.1, comma 1-sexies, della legge	
	n.20/1994, quanto ai fatti di corruzione (euro 22.240,00 da imputare ai due	
	convenuti in via solidale), e attraverso una valutazione equitativa in	
	applicazione dei criteri generali elaborati dalla giurisprudenza per gli	
	ulteriori fatti.	
	Quanto al danno derivato dall'accesso abusivo - sempre da imputare in via	
	solidale ad entrambi i convenuti - questo veniva quantificato in euro	
	30.000,00 , mentre per la falsa attestazione in servizio - da porre a carico del	
	solo FRENI BIAGIO - in euro 20.000,00 , a titolo di lesione all'immagine	
	derivante dalla conseguente condanna.	
	Emergeva altresì - secondo gli assunti della Procura - la sussistenza di due	
	diversi danni da disservizio, il primo quantificabile nella misura dei costi	
	affrontati dalla G.d.F. per accertare la natura e la portata delle condotte	
	illecite concretizzatesi nell'accesso abusivo alle banche dati in uso al Corpo	
	durante l'espletamento del servizio; ed il secondo nella misura del	
	pregiudizio subito per effetto della inutilità della prestazione resa dai due	
	convenuti in occasione di tali accessi.	
	Quanto alla prima voce di danno da disservizio (costi affrontati dalla PA per	
	l'accertamento dei fatti di rilievo penale) la Procura erariale, secondo	
	prudente apprezzamento, riteneva di poter ridurre la pretesa nella misura del	
	50% di quanto contestato con l'invito a fornire deduzioni, rideterminando il	
	danno in complessivi euro 229.984,30 (da imputare in solido ad entrambi i	
	6	

	convenuti), non essendo possibile scindere il costo sostenuto dalla Guardia	
	di Finanza per l'accertamento dei fatti di ciascun singolo procedimento	
	penale.	
	Quanto alla seconda voce di danno da disservizio (pregiudizio subito per	
	effetto dell'inutilità della prestazione resa), la quantificazione era effettuata	
	nella misura delle retribuzioni inutilmente corrisposte all'ARRIGHI e al	
	FRENI dal Corpo di appartenenza, nelle giornate in cui si era verificato	
	l'accesso abusivo (rispettivamente euro 2.117,04 quanto all'ARRIGHI	
	STEFANO ed euro 3.639,31 quanto al FRENI BIAGIO).	
	IV. Con memoria del 22.10.2024 si costituiva in giudizio, a mezzo degli	
	avv.ti Stefano Sartorato e Alessandro Asaro, il convenuto FRENI BIAGIO,	
	il quale, richiamate le produzioni effettuate, contestava l'addebito di	
	responsabilità e concludeva: a) in via preliminare per la declaratoria di	
	improcedibilità dell'azione erariale per carenza assoluta di autonomia	
	dell'attività istruttoria e comunque per intervenuta prescrizione; b) in via	
	principale, previa declaratoria d'insussistenza di qualsivoglia responsabilità	
	per danno erariale, per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti;	
	c) in via subordinata, per l'esercizio del potere riduttivo nella misura almeno	
	del 90%, ovvero per la limitazione del danno erariale in euro 5.650,00 per il	
	danno d'immagine e in euro 2.113,86 per il danno da assenteismo.	
	Il convenuto deduceva, nel dettaglio, in via preliminare l'improcedibilità	
	dell'azione per violazione dell'art. 445 bis c.p.c. considerato che nessuna	
	autonomia istruttoria sarebbe stata eseguita da parte della Procura contabile,	
	la quale aveva basato le proprie domande esclusivamente sugli elementi	
	indiziari emersi nel corso delle indagini svolte dalla Procura della	
	7	

	Repubblica presso il Tribunale di Treviso e Venezia.	
	Peraltro, proseguiva la difesa, la domanda relativa al danno da disservizio	
	connesso agli accessi abusivi era da ritenersi prescritta, essendo avvenuto	
	l'ultimo episodio contestato di accesso abusivo in data 19.5.2015, e	
	comunque risultando disvelata la fattispecie illecita quanto meno dalla data	
	del deposito della nota prot. 37870 del 30/01/2017 del Nucleo di Polizia	
	Tributaria di Treviso (successivamente integrata dalla nota prot. 1114872 del	
	24/03/2017). Al contempo la stessa Autorità giudiziaria di Treviso aveva	
	acquisito ogni elemento utile sin dalla data del 30.11.2017, allorquando	
	aveva trasmesso il fascicolo d'indagine alla Procura penale di Venezia.	
	Né, del resto, in riferimento a tale domanda poteva operare la sospensione	
	del termine di prescrizione sino al termine del processo penale, che era	
	prevista dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009 solo per il danno	
	all'immagine.	
	Anche la domanda di risarcimento del danno all'immagine connesso agli	
	accessi abusivi ed alla falsa attestazione della presenza in servizio era poi da	
	ritenersi prescritta considerato che i fatti contestati si verificarono al più tardi	
	nel maggio 2105 per gli accessi abusivi e nel luglio 2016 per le assenze	
	ingiustificate dal servizio, per di più in epoca antecedente all'abrogazione	
	dell'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 ad opera del D.lgs. 26 agosto	
	2016, n.174, che – all'epoca dei fatti - limitava la possibilità di chiedere il	
	risarcimento del danno all'immagine della P.A. nei soli casi delitti contro la	
	pubblica amministrazione nei soli casi <i>“previsti nel capo I del titolo II del</i>	
	<i>libro secondo del codice penale”</i> .	
	Nel merito veniva anzitutto contestata la quantificazione di euro 22.240,00	
	8	

	del danno all'immagine derivante dalla corruzione da porsi solidalmente a	
	carico di entrambi i convenuti, dovendo essere invece tale voce di danno	
	tutt'al più quantificata in euro 11.120,00 per ciascuno di essi, ovvero per	
	importo pari al doppio del valore dell'orologio ricevuto.	
	Quanto al danno da disservizio, si eccepiva che alcun costo era stato	
	sostenuto per l'accertamento del danno erariale, mentre la spesa di euro	
	459.968,60 era relativa alla retribuzione del personale impiegato	
	nell'accertamento degli illeciti penali di cui alle sentenze n. 266/22 del	
	G.U.P. del Tribunale di Venezia n. 274/22del G.U.P. del Tribunale di	
	Treviso che costituiva, tuttavia, ordinaria attività di istituto.	
	Secondo il convenuto rimaneva comunque manifestamente illecita la	
	richiesta di risarcimento del danno perché l'applicazione dell'art. 445 bis	
	c.p.p., nel caso di specie, escluderebbe la condanna alle spese del	
	procedimento) e la quantificazione era in ogni caso erronea e priva di idoneo	
	supporto probatorio.	
	Veniva, inoltre, contestata la quantificazione del danno da disservizio	
	derivante dalla corresponsione delle retribuzioni per le giornate in cui erano	
	stati eseguiti gli accessi abusivi (euro 3.639,31) - in quanto non erano state	
	esplicitate dalla Procura erariale le modalità di conteggio di tale importo –	
	mentre la quantificazione del danno all'immagine derivante dall'accesso	
	abusivo alle banche dati (euro 30.000,00) risultava priva di prova, anche per	
	via dell'assenza del <i>clamor fori</i> .	
	Veniva in ultimo eccepita l'erroneità della quantificazione operata in via	
	equitativa del danno all'immagine da assenteismo (euro 20.000,00)	
	considerato che moltiplicando la retribuzione oraria percepita dal convenuto	
	9	

	(14,38) per il numero delle ore di assenza ingiustificata (147) risultava che	
	egli aveva ingiustamente percepito un totale di euro 2.113,86 , importo	
	notevolmente inferiore rispetto alla richiesta risarcitoria.	
	V. Con articolata memoria del 23.10.2024 si costituiva in giudizio a mezzo	
	dell'Avv. Filippo Traviglia, il convenuto ARRIGHI STEFANO, il quale	
	contestava l'addebito di responsabilità e chiedeva, in via preliminare,	
	accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o la nullità	
	dell'atto di citazione e comunque la prescrizione - integrale o parziale -	
	dell'azione introdotta dalla Procura Contabile.	
	Nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi l'infondatezza, in fatto	
	ed in diritto, delle domande formulate; ed in via subordinata ridurre nella	
	misura massima consentita l'importo preteso a titolo di risarcimento del	
	danno come determinata all'esito del giudizio.	
	Deduceva in particolare il convenuto, in via preliminare: a) la nullità	
	dell'atto di citazione per non corrispondenza tra invito a dedurre e atto di	
	citazione; b) l'inammissibilità/nullità della citazione per omessa	
	comunicazione dell'acquisizione di ulteriori elementi difensivi	
	successivamente all'invito a dedurre; c) la prescrizione del preteso diritto al	
	risarcimento del danno.	
	Nel merito veniva eccepita, in via principale, l'assenza di qualsivoglia	
	concreto elemento idoneo a fondare profili di responsabilità erariale, anche	
	alla luce del quadro documentale in atti, sia in riferimento ai presunti atti	
	contrari ai doveri d'ufficio sia in riferimento ai presunti accessi non	
	autorizzati; in via subordinata, il convenuto evidenziava l'insussistenza del	
	danno all'immagine, tanto per le prime quanto per le seconde condotte	
	10	

	penalmente rilevanti, così come pure l'insussistenza del danno da disservizio	
	contestato dalla Procura regionale.	
	Veniva, in ultimo, eccepita l'inconfigurabilità della ipotizzata responsabilità	
	solidale fra i convenuti, quantomeno con riferimento al profilo dei presunti	
	“accessi abusivi”.	
	VI. All'udienza odierna la Procura erariale insisteva nelle domande	
	formulate evidenziando che il termine di esordio della prescrizione, da	
	ritenersi non compiuta, doveva individuarsi nel 3.04.2019, data di	
	conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della	
	Repubblica di Venezia, dovendosi comunque tener conto, in ogni caso,	
	anche della sospensione dei termini di prescrizione prevista <i>ex lege</i> per	
	l'epidemia COVID. Chiedeva altresì il rigetto dell'eccezione di nullità per	
	mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione siccome	
	infondata.	
	Ribadiva inoltre la correttezza della quantificazione del danno nonché	
	l'utilizzabilità a fini probatori delle sentenze emesse a seguito di	
	patteggiamento, anche in riferimento a reati diversi da quelli propri dei	
	pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione per quanto concerne in	
	particolare il danno all'immagine.	
	L'Avv. Sartorato, nell'interesse di FRENI BIAGIO ribadiva le eccezioni	
	preliminari e di merito già sollevate con la memoria di costituzione in	
	giudizio ed insisteva per il rigetto delle domande formulate dalla Procura	
	regionale, così come pure l'Avv. Traviglia nell'interesse di ARRIGHI	
	STEFANO, il quale si riportava ai contenuti della memoria di costituzione in	
	giudizio.	
	11	

	DIRITTO	
	1. Eccezioni preliminari	
	Le eccezioni preliminari sollevate dalle difese dei convenuti sono infondate,	
	sia in riferimento alla nullità dell’atto di citazione, sia in riferimento alla	
	dedotta improcedibilità dell’azione per mancanza di autonoma attività di	
	indagine da parte della Procura erariale, sia ancora con riferimento al	
	decorso del termine di prescrizione.	
	1.1 Quanto all’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione	
	dell’art. 87 C.G.C. sollevata dal convenuto ARRIGHI STEFANO, deve	
	anzitutto considerarsi che la citata norma, nel prevedere che <i>“La citazione è</i>	
	<i>altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui</i>	
	<i>all'articolo 86 comma 2, lettera e), e gli elementi essenziali del fatto</i>	
	<i>esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di</i>	
	<i>conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”</i> è al contempo sia	
	norma di presidio del diritto di difesa del convenuto nel giudizio di	
	responsabilità, sia previsione di tutela delle esigenze dell’indagine (al fine di	
	assicurare la massima ampiezza delle acquisizioni istruttorie), in uno con le	
	prerogative del Pubblico Ministero di poter attivare, senza sovrabbondanti	
	aggravi, l'esercizio dell’azione erariale, pur a fronte di quanto possa	
	emergere delle deduzioni difensive pervenute nella fase istruttoria.	
	La previsione, secondo la costante interpretazione del Giudice contabile (si	
	veda, da ultimo Corte dei conti, Sez. Bolzano n. 16/2024), importa sotto il	
	profilo procedurale soltanto l’obbligo di mantenere sufficiente coerenza -	
	non certo completa identità, come peraltro evidenzia lo stesso convenuto -	
	tra l’invito a dedurre e la contestazione che con l’atto di citazione dà origine	
	12	

	all'azione di responsabilità (in termini, Corte dei conti, Prima Sezione	
	Centrale d'Appello, n.460/2021, Seconda Sezione centrale d'Appello,	
	n.62/2021, Terza Sezione Centrale d'Appello, n.350/20201, Sez. Toscana,	
	n.104/2021, Sez. Valle d'Aosta, n.9/2021).	
	Viceversa, solo a fronte di modifiche delle contestazioni del Pubblico	
	Ministero in termini di sostanziale diversità rispetto agli originari addebiti, si	
	impone, ai sensi dell'art. 67, comma 7 C.G.C., di procedere alla notifica di	
	un nuovo invito a dedurre, pena la nullità dell'azione eventualmente	
	proposta con violazione di tale prescrizione.	
	Venendo al caso di specie, rileva il Collegio che l'atto di citazione riporta,	
	secondo lo stesso iter logico seguito dall'invito a dedurre a suo tempo	
	notificato agli odierni convenuti ed in termini di assoluta coerenza rispetto	
	ad esso, sia i presupposti di fatto, sia le ragioni di diritto su cui si fondano le	
	contestazioni di danno, come agevolmente riscontrabile trattazione delle	
	ipotesi di danno all'immagine e di danno da disservizio effettuata nell'atto di	
	contestazione preliminare: ed infatti nell'invito a dedurre, dopo la	
	prospettazione riepilogativa dell'andamento dell'indagine erariale, ed anche	
	attraverso il richiamo alle vicende penali per fatti oggetto di specifica	
	contestazione in tale sede mediante i relativi capi di imputazione, sono	
	descritti compiutamente sia le condotte sostanziali poste alla base della	
	contestazione di danno erariale, ovvero i fatti di corruzione (la ricezione	
	illecita e tangenzia di un orologio da parte dei convenuti), quelli di accesso	
	abusivo alle banche dati del Corpo per ragioni diverse da quelle del servizio;	
	ma anche, ulteriormente, i profili più strettamente e tecnicamente attinenti	
	alla domanda risarcitoria proposta davanti a questa Sezione giurisdizionale	
	13	

	nei confronti dell'ARRIGHI STEFANO per danno all'immagine e cioè la	
	condanna emessa in sede penale, divenuta irrevocabile, e il clamor fori.	
	Analogamente si riscontra piena corrispondenza con riferimento al danno da	
	disservizio, riguardo al quale l'atto di citazione semplicemente riprende e	
	sviluppa in termini di maggior dettaglio, a seguito della conclusione delle	
	indagini e delle acquisizioni istruttorie, la descrizione dei presupposti	
	fondanti la responsabilità, sin da subito individuati dall'invito a fornire	
	deduzioni prendendo in considerazione “...sia i costi affrontati dalla GdF	
	per accertare la natura e la portata delle condotte illecite concretizzatesi	
	nell'accesso abusivo alle banche dati in uso al Corpo durante	
	l'espletamento del servizio, sia il pregiudizio subito per effetto della inutilità	
	della prestazione resa dai due ex militari in occasione appunto di tali	
	accessi, in quanto mancante (svolgimento di attività ultronee e diverse da	
	quelle del servizio) e comunque orientata al perseguimento di finalità di	
	interesse privato” (invito a dedurre, pag.10/11).	
	Contrariamente a quanto prospettato dal convenuto ARRIGHI STEFANO,	
	non rileva invece, sotto il profilo della coerenza della domanda, la diversa	
	quantificazione del danno (peraltro diminuita quanto al danno da disservizio	
	e rimasta immutata quanto alle ulteriori contestazioni), in quanto costituisce	
	comunque prerogativa esclusiva del Collegio quella di valutare e definire, se	
	del caso, il <i>quantum</i> risarcitorio da porre a carico dei soggetti convenuti.	
	1.2. Il convenuto ARRIGHI STEFANO eccepisce in secondo luogo la nullità	
	dell'atto di citazione ai sensi dell'art.67, comma 7, C.G.C. non avendo la	
	Procura erariale comunicato al convenuto gli ulteriori elementi difensivi	
	acquisiti all'indagine dopo la notificazione dell'invito a dedurre.	
	14	

	In particolare, la Procura erariale, nell’acquisire la documentazione allegata	
	sub.14 all’atto di citazione, avrebbe in tal modo “ <i>finito per accrescere</i>	
	<i>irritualmente il plesso probatorio, in mancanza, tuttavia, dei dovuti atti di</i>	
	<i>rito</i> ”.	
	L’eccezione è infondata, oltre che irrilevante.	
	È certamente riscontrabile in atti che la Procura erariale - dopo aver	
	notificato l’invito a fornire deduzioni in data 23 dicembre 2023 ed aver	
	acquisito le deduzioni difensive di ARRIGHI STEFANO con memoria del	
	17 maggio 2024 - ha provveduto, proprio in esito alle difese rassegnate dagli	
	invitati a fornire deduzioni ed a fini chiarificatori, a richiedere alla Guardia	
	di Finanza con decreto istruttorio del 30 maggio 2024 elementi di dettaglio	
	in ordine ai costi affrontati dal Corpo per le attività istruttorie e di verifica	
	svolte nell’ambito dei procedimenti disciplinari che avevano coinvolto i	
	convenuti, ed in particolare “ <i>un conteggio analitico dei suddetti costi, per</i>	
	<i>ciascuno dei militari appena menzionati, che non contenga i costi affrontati</i>	
	<i>per le indagini penali, ma, come appena precisato, soltanto quelli</i>	
	<i>dell’attività disciplinare</i> ”. Risulta quindi evidente che tale accertamento, per	
	quanto compiuto dopo la chiusura della fase istruttoria, riguardava, anzitutto,	
	un fatto ben diverso rispetto a quello oggetto del presente giudizio (danno da	
	disservizio connesso con i costi sostenuti per l’indagine penale, si veda la	
	tabella allegata sub.8 all’atto di citazione, con chiara indicazione in tal senso	
	da parte dell’atto di citazione, pag.19, mentre la richiesta riguardava i costi	
	relativi all’accertamento dei costi sostenuti per il procedimento disciplinare)	
	e, soprattutto, un accertamento che non ha avuto alcun rilievo nel fondare le	
	domande della Procura attrice, la quale, semmai, proprio a seguito delle	
	15	

	indicazioni pervenute in risposta dalla Guardia di Finanza in ordine alla	
	suddivisione dei costi tra i convenuti per gli accertamenti penali (e	
	nemmeno, a ben vedere, richieste dall'Ufficio di Procura) ha abbandonato la	
	quantificazione analitica a suo tempo proposta in favore del criterio	
	equitativo (il 50% di quanto già indicato con l'invito a dedurre, già	
	corrispondente alle precedenti acquisizioni istruttorie di cui all'allegato 7	
	all'atto di citazione), prospettando per di più una sensibile riduzione del	
	<i>quantum</i> risarcitorio indicato nell'invito a dedurre.	
	Ma, soprattutto, l'eccezione - anche in virtù del principio della ragione più	
	liquida, che consente di poter prescindere da un suo più dettagliato esame - è	
	in ogni caso irrilevante, stante l'infondatezza nel merito della relativa	
	domanda risarcitoria come si avrà modo di chiarire in seguito.	
	1.3. L'eccezione di improcedibilità dell'azione per carenza assoluta di	
	autonoma attività istruttoria da parte della Procura regionale, sollevata dal	
	convenuto FRENI BIAGIO ed intesa nei termini tecnici in cui è stata	
	formulata (quale questione diversa rispetto a quella di merito della	
	fondatezza/infondatezza della domanda, da scrutinarsi anche alla luce	
	dell'utilizzabilità o meno delle sentenze di patteggiamento emesse in sede	
	penale) non può trovare accoglimento.	
	Il Collegio osserva, sul punto, che l'attività istruttoria della Procura erariale,	
	nel caso di specie, ha certamente avuto ad oggetto i fatti materiali	
	concretizzanti la fattispecie di reato (potendo la valutazione della Procura	
	fermarsi alla mera recezione delle attività d'indagine penali, se ritenute	
	sufficienti a provare i fatti contestati), ma ha riguardato anche i presupposti	
	della responsabilità erariale come dedotta in giudizio e, in particolare, quelli	
	16	

	relativi ai presupposti della domanda di risarcimento del danno all'immagine	
	e del danno da disservizio nelle diverse ipotesi prospettate.	
	Non possono, dunque, condividersi le deduzioni difensive in merito alla	
	possibile (in)configurabilità della fattispecie di improcedibilità, anche in	
	ordine alla dedotta inesistenza dell'attività istruttoria della Procura regionale;	
	quest'ultima si è esplicata nell'acquisizione delle sentenze penali munite del	
	passaggio in giudicato e nella stessa acquisizione degli atti del procedimento	
	penale oltre che nell'acquisizione della documentazione inerente la prova del	
	<i>clamor fori</i> quanto al danno all'immagine, ed all'acquisizione di elementi	
	sulla base dei quali quantificare il danno da disservizio.	
	1.4. In ultimo, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti sotto	
	diversi profili è priva di fondamento.	
	a) Nel contrastare le tesi della Procura regionale - che riferisce l'esordio del	
	termine di prescrizione alla data della conclusione delle indagini preliminari	
	in sede penale (3 aprile 2019) - è stato anzitutto dedotto, da entrambi i	
	convenuti, che il termine di prescrizione del danno da disservizio connesso	
	agli accessi abusivi alle banche dati della Guardia di Finanza inizierebbe a	
	decorrere dal momento in cui si verificarono le condotte contestate (7 ottobre	
	2015 – 8 luglio 2016) o comunque, al più tardi, a partire dalla data	
	trasmissione della nota prot. 37870 del 30 gennaio 2017 del Nucleo di	
	Polizia Tributaria di Treviso, (successivamente integrata dalla nota prot.	
	1114872 del 24 marzo 2017), venendo in tale occasione a concretizzarsi il	
	momento in cui la fattispecie dannosa, nei suoi tratti determinanti, è stata	
	conosciuta o è divenuta conoscibile per il soggetto danneggiato.	
	Va, in primis, puntualizzato che il danno erariale viene in esistenza non certo	
	17	

	con la realizzazione delle condotte materiali (nel caso di specie rilevanti	
	penalmente), bensì con il successivo materiale esborso o dissipamento delle	
	risorse pubbliche che deriva da tali condotte in termini di conseguenza	
	causale.	
	Tale circostanza, se da un lato avversa la tesi difensiva che indica come date	
	rilevanti quelle in cui furono materialmente realizzati gli accessi abusivi alle	
	banche dati in uso alla GdF, dall'altro pone in evidenza che alcun termine di	
	prescrizione poteva esser già iniziato a decorrere nel gennaio 2017	
	allorquando, invece, il fatto originatore del danno da disservizio (ovvero,	
	nelle tesi attoree, l'ingiustificato esborso retributivo per il personale	
	impiegato nelle attività d'indagine) si era protratto fino alla fine dell'anno	
	2018 (vedi doc.3, all.36 e prospetti allegati al doc.14, all.2 e relativi cedolini	
	paga).	
	In ogni caso l'eccezione di prescrizione è priva di pregio perché la nota prot.	
	n. 37870 del 30 gennaio 2017 del Nucleo di Polizia Tributaria di Treviso,	
	(successivamente integrata dalla nota prot. n. 1114872 del 24 marzo 2017),	
	contrariamente a quanto assunto dalle difese dei convenuti, non poteva	
	certamente consentire l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale,	
	trattandosi di informativa penale - per di più relativa ad indagini ancora in	
	corso (si vedano le conclusioni di cui ai punti 4-5 della stessa nota prot.	
	n.37870/2017, pagg.35-36 e la constatazione che per il reato di accesso	
	abusivo ai sistemi informatici il fascicolo penale fu aperto solamene	
	nell'anno 2018 con numero 5554/2018) - risultava ancora coperta dal segreto	
	d'ufficio ai sensi dell'art. 329 c.p.p.. Inoltre, la medesima nota era indirizzata	
	al (solo) Procuratore penale e nemmeno alla Procura della Corte dei conti.	
	18	

Potendosi fare applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, dell'allegato 2 al d.lgs.176/2016, è sufficiente richiamare ai fini di un'ampia trattazione dell'impedimento giuridico all'esercizio dell'azione erariale il chiaro e qui condiviso iter argomentativo della sentenza Corte dei conti, Terza Sez. App. n.21/2023, la quale ha ricordato *“l’obbligo, per i Reparti del Corpo che, nella propria attività, abbiano acquisito autonomamente elementi indicativi di profili di responsabilità amministrativo-contabile, di procedere alla formale e tempestiva segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti, dando corso agli accertamenti conseguentemente delegati, **fermo restando i vincoli relativi alla tutela del segreto d’indagine posti dall’art. 329 del c.p.p.**”*. In ragione di quest’ultimo vincolo, è necessario verificare da quando, secondo l’ordinaria diligenza, la Procura regionale cagliaritana poteva esercitare l’azione. In ipotesi, il requirente ha ricevuto dalla Guardia di finanza solo l’8 settembre 2016 l’informativa sui fatti. Prima di tale data e, segnatamente, con riguardo alla data del 13 agosto 2013, la Polizia tributaria (quale Polizia giudiziaria) ha denunciato (solo) alla Procura penale i fatti ritenuti costituire il delitto di cui all’art. 640 bis c.p. Fatta detta scelta, i finanzieri non potevano più attivarsi giacché agli atti d’indagine è stato apposto ex lege il segreto istruttorio, quale impedimento di diritto (non di fatto) alla discovery. Difatti, gli atti istruttori compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (a iniziativa o su delega) sono segreti e ogni rivelazione è penalmente sanzionata sino alla chiusura delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 329 c.p.p. In sostanza, è pur vero che nell’ambito della sua collaborazione istituzionale con la Corte dei

	<i>conti, la Guardia di finanza, che nella propria attività abbia acquisito</i>	
	<i>autonomamente elementi indicativi di profili di responsabilità</i>	
	<i>amministrativo-contabile, ha l'obbligo di procedere alla formale e</i>	
	<i>tempestiva segnalazione alla competente Procura regionale. Ciò, però, può</i>	
	<i>avvenire solo nella salvezza dei vincoli del segreto istruttorio posti dall'art.</i>	
	<i>329 c.p.p. per i fatti costituenti reato, integranti già di loro un</i>	
	<i>occultamento ex se”.</i>	
	Ciò considerato, e poiché il decorso del termine prescrizione venne	
	interrotto con la notifica ai convenuti dell'atto di costituzione in mora (in	
	data 5.8.23 quanto all'ARRIGHI STEFANO e in data 26.8.23 quanto al	
	FRENI BIAGIO) l'eccezione dev'essere respinta, rimanendo anche	
	irrilevante stabilire se il decorso iniziale della prescrizione debba farsi risalire	
	al momento della comunicazione della chiusura delle indagini preliminari	
	(data del 3.4.2019, non oggetto di contestazione, risultante indirettamente	
	dall'allegato n.8 all'atto di citazione) ovvero al momento della data di rinvio	
	a giudizio nel relativo procedimento penale (che, per i reati di accesso	
	abusivo sanzionati dall'art.615 ter c.p., venne sottoscritta in data 16	
	dicembre 2020, vedi doc.6, all.5 all'atto di citazione).	
	In entrambi i casi, infatti, non è venuto a compimento il quinquennio	
	previsto dalla legge per la prescrizione dell'azione di danno.	
	In conseguenza di quanto sopra considerato, rimane assorbita l'eccezione di	
	prescrizione del medesimo danno da disservizio formulata dal FRENI	
	BIAGIO per via della dedotta inapplicabilità del regime di sospensione della	
	prescrizione disciplinato dall'art.17 comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009	
	(punto 1.d della memoria FRENI, pagg.13-14).	
	20	

	b) Il convenuto FRENI BIAGIO eccepisce ancora la prescrizione danno	
	all'immagine derivante dal reato di accesso abusivo ex art.615 ter c.p. perché	
	l'effetto sospensivo della prescrizione previsto e disciplinato dall'art. 17,	
	comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009 opererebbe esclusivamente con riguardo	
	ai delitti contro la pubblica amministrazione, secondo l'esegesi del testo	
	normativo richiamato effettuata nella memoria di costituzione in giudizio,	
	non essendo catalogabile tra questi reati quello di accesso abusivo contestato	
	al convenuto.	
	Fermo restando che la ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina	
	del danno all'immagine verranno successivamente e per quanto rilevante	
	affrontati nell'esame nel merito delle domande proposte dalla Procura	
	erariale, la ricostruzione della difesa non è condivisibile.	
	Infatti, in caso di danno all'immagine della P.A., il momento iniziale del	
	decorso del termine di prescrizione - potendosi prescindere dalla disciplina	
	della sospensione di cui al richiamato art.17 comma 30-ter, del D.L. n.	
	78/2009 - coincide, a monte e secondo la corretta ricostruzione dell'art.1,	
	comma 1 <i>sexies</i> della legge n. 20/1994, con il venire in esistenza di tutti i	
	requisiti previsti dalla legge per l'attivazione della peculiare azione	
	risarcitoria qui in esame, e dunque non può che iniziare a decorrere in	
	momento successivo all'avvenuta dichiarazione di irrevocabilità della	
	sentenza di condanna per il reato commesso in danno della P.A. (intervenuta,	
	nel caso di specie, in data 13.05.2022).	
	2. Merito	
	L'azione della Procura regionale è parzialmente fondata, potendo trovare	
	accoglimento, nei limiti quantificatori che seguono, per le sole domande di	
	21	

	risarcimento al danno all'immagine derivanti dalle condanne assunte ex art.	
	444 c.p.p. per i fatti di corruzione, di accesso abusivo ex art. 615 ter c.p. e di	
	truffa ed assenteismo e per il danno (“ <i>da disservizio</i> ”) per lesione del	
	sinallagma contrattuale.	
	2.1 La domanda di risarcimento del danno da disservizio derivante da accessi	
	abusivi ai sistemi informatici (costi affrontati dalla PA per l'accertamento	
	dei fatti di rilievo penale), quantificata in via equitativa dalla Procura erariale	
	in euro 229.984,30 , è infondata.	
	La giurisprudenza contabile, condivisa da questo Collegio, ha individuato	
	nel “ <i>danno da disservizio</i> ”, una categoria di sintesi di una serie di condotte	
	disfunzionali, incidenti negativamente sull'azione amministrativa in termini	
	quantitativi (cd. danno da mancata resa del servizio), qualitativi (cd. danno	
	da disservizio in senso stretto) o di efficienza.	
	È stato anche qualificato come danno da disservizio il costo sostenuto per il	
	ripristino della legalità, del servizio o della funzione, ivi compresa l'attività	
	di indagine, verifica o controllo svolta dall'amministrazione per	
	l'accertamento dell'illecito erariale, ma solo in quanto abbia caratteristiche	
	di straordinarietà, intesa come sottrazione o sviamento di risorse lavorative	
	dal loro fine istituzionale. In applicazione di tale criterio è stato affermato	
	che “ <i>Quando, tuttavia, tali attività ispettive o di indagine non assumono</i>	
	<i>carattere straordinario rispetto alle ordinarie mansioni del personale</i>	
	<i>impiegato, la giurisprudenza contabile ritiene non possa parlarsi di danno</i>	
	<i>da disservizio, in quanto lo svolgimento di tali attività non rappresenta, di</i>	
	<i>fatto, uno sviamento dell'azione amministrativa e quindi non determina per</i>	
	<i>l'amministrazione un maggiore costo, causalmente collegato ai fatti oggetto</i>	
	22	

	<i>di indagine (Corte conti, II sez. appello n. 8/2017; I sez. appello n.</i>	
	<i>378/2023)” (Corte dei conti, sez. Friuli n.25/2024; nello stesso senso, ex</i>	
	<i>multis, Corte dei conti, sez. II° App. n.278/2023, sez. III° App. n.239/2020).</i>	
	Venendo al caso di specie, ed in disparte ogni ulteriore questione in ordine	
	all’effettiva riconduzione dell’intera spesa esposta dalla Guardia di Finanza	
	esclusivamente alle attività di indagine che ha riguardato gli odierni	
	convenuti, non vi è evidenza in atti della straordinarietà del costo sostenuto	
	dall’Amministrazione e, soprattutto, del rilevante sviamento delle attività	
	svolte dai militari coinvolti per l’accertamento dei fatti di reato rispetto agli	
	ordinari compiti ad essi assegnati, come correttamente è stato eccepito sia	
	dall’ARRIGHI STEFANO che dal FRENI BIAGIO.	
	Pertanto, la domanda è respinta per difetto di prova idonea.	
	2.2. Sono invece fondate e meritano accoglimento le domande di	
	risarcimento del danno all’immagine conseguente alla condanna dei	
	convenuti per fatti di corruzione e di accesso abusivo alle banche dati	
	informatiche del Corpo della Guardia di Finanza ex art.615 ter c.p., in	
	referimento alle quali sussistono i presupposti di legge di cui all’art.1,	
	comma 1 sexies della legge n. 20/1994.	
	2.2.1 Al riguardo deve, anzitutto, premettersi che la sentenza di condanna	
	resa a seguito di patteggiamento ex art.444 c.p.p., pur se priva di automatica	
	efficacia probatoria nell’ambito del giudizio contabile, costituisce un	
	elemento indiziario valutabile da parte del giudice contabile, al pari degli	
	altri elementi di giudizio, secondo quanto oggi previsto dall’art. 445, comma	
	1-bis, come novellato dal d.lgs. n.150/2022 (c.d. “ <i>riforma Cartabia</i> ”), con	
	formulazione che deve essere letta nel solco di consolidata giurisprudenza	
	23	

	contabile (ex <i>plurimis</i> , quanto all’epoca antecedente alla novella di cui al	
	d.lgs. 150/2022, vedi Corte dei conti, III Sez. App. n. 348/2019: “... <i>pur non</i>	
	<i>determinandosi un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi</i>	
	<i>civili ed amministrativi, e, neppure un automatismo nell’efficacia dei fatti</i>	
	<i>accertati, vi è un indiscutibile elemento di prova per il giudice del merito che</i>	
	<i>esclude la sussistenza di aspetti legittimanti l’assoluzione e che, quindi, ben</i>	
	<i>può essere valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di</i>	
	<i>giudizio”</i> ; (in termini anche Corte dei conti, Sez. II App. n.318/2020).	
	A seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. “ <i>Riforma Cartabia</i> ”, questa	
	stessa Sezione (Corte dei conti, Sez. Veneto n.142/2023) ha ritenuto che	
	l’introduzione dell’art. 445 <i>bis</i> c.p.p., per quanto qui rileva, ha avuto l’effetto	
	di ribadire l’esclusione dell’automatica efficacia probatoria della sentenza di	
	condanna emessa a seguito di patteggiamento, la quale può però essere	
	oggetto dell’apprezzamento del giudice quale elemento indiziario su cui	
	fondare, in concorso con altri elementi probatori introdotti nel giudizio,	
	l’impianto accusatorio del processo contabile.	
	In fattispecie simile questa Sezione aveva quindi affermato che “... <i>la</i>	
	<i>pronuncia di patteggiamento continua a dover essere letta in combinazione</i>	
	<i>con “tutti gli elementi di prova e, in genere, gli atti di polizia giudiziaria, ivi</i>	
	<i>compresi le relazioni di polizia giudiziaria, i verbali di dichiarazioni rese da</i>	
	<i>terzi, le consulenze tecniche ed anche le sentenze pronunciate in altri</i>	
	<i>giudizi, acquisiti al processo che concorrono a comporre il convincimento</i>	
	<i>del giudice e sono da questi liberamente valutabili, salva, naturalmente la</i>	
	<i>possibilità di prova contraria ad opera della parte interessata”</i> . (nello stesso	
	senso, Corte conti, Sez. II App., n.222/2024 e n.237/2023; Sez. Toscana,	
	24	

	n.307/2023; Sez. Lombardia, n. 20/2023; Sez. Umbria, n. 38/2023, Sez.	
	Piemonte n.57/2023).	
	2.2.2 Dovendosi qui dare continuità al richiamato indirizzo interpretativo, il	
	Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi previsti dalla legge per	
	potersi addivenire ad una sentenza di condanna secondo quanto previsto	
	dall’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, conv. nella L. n. 102/2009	
	(da leggersi in uno con l’art.1, comma 1 sexies, della legge n.20/1994),	
	essendo state allegate in atti le sentenze penali di condanna dei convenuti	
	(varranno poi le considerazioni che seguono in ordine alla condanna per il	
	reato di accesso abusivo), munite dell’attestazione di irrevocabilità, ed	
	essendo comprovato in atti, mediante l’allegazione di innumerevoli articoli	
	di stampa, anche l’ulteriore elemento del <i>clamor fori</i> , (concretizzato al	
	contempo dalla propalazione della notizia dell’arresto e di quella della	
	successiva condanna penale anche all’interno dello stesso Corpo della	
	Guardia di Finanza).	
	Da tali elementi, emerge la rilevante compromissione del prestigio e della	
	reputazione dell’Amministrazione della Guardia di Finanza, cui sono	
	attribuite importanti funzioni di polizia giudiziaria e tributaria e, in	
	particolare, specifici compiti di contrasto ai fenomeni corruttivi anche	
	mediante accesso a banche dati riservate.	
	I convenuti in giudizio - in posizione di assoluto rilievo in quanto incaricati	
	proprio dell’accertamento degli illeciti tributari ed in particolare l’ARRIGHI	
	STEFANO quale militare a capo della verifica oggetto dei fatti contestati - si	
	sono invece resi responsabili di condotte di reato e addirittura proprio di	
	condotte corruttive e di accesso a banche dati riservate consultabili soltanto	
	25	

	nell'esercizio di attività istituzionali, arrecando così pregiudizio non solo alla	
	funzione svolta, ma gettando discredito sull'intero Corpo, tanto che, quanto	
	al FRENI BIAGIO, si è ritenuta giustificata l'adozione della misura della	
	perdita del grado per rimozione (doc.12 dell'atto di citazione).	
	In ciò viene certamente a concretizzarsi la lesione di quegli interessi	
	"apatrimoniali" della Pubblica amministrazione precipuamente ed	
	immanentemente tutelati dall'art. 97 della Costituzione, in diretta	
	connessione con l'art. 2 della Carta costituzionale, i quali, quanto ai	
	dipendenti pubblici, trovano ulteriore declinazione nell'obbligo di	
	<i>"adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore"</i> , ai sensi dell'art.	
	54 della Costituzione.	
	Essendosi verificata nel caso di specie una conclamata lesione	
	dell'imparzialità dell'attività amministrativa (valore giuridico, posto a	
	presidio della stessa credibilità delle strutture pubbliche, atteso che in	
	assenza della fiducia dei cittadini le stesse non sarebbero in grado di	
	conseguire in maniera adeguata, come loro precipuo dovere, gli obiettivi	
	prefissati dal legislatore), non si può ragionevolmente escludere anche una	
	corrispondente lesione della reputazione della Pubblica Amministrazione, da	
	intendersi come <i>vulnus</i> alla percezione che i cittadini devono avere circa	
	l'operare della stessa con il massimo rispetto delle regole poste a tutela degli	
	interessi pubblici e del corretto svolgimento della funzione pubblica.	
	2.2.3 Venendo alle singole fattispecie di danno all'immagine contestate ai	
	convenuti, l'articolazione complessiva dei fatti di corruzione è comprovata	
	sia dal particolare dettaglio descrittivo e motivazionale della sentenza n.	
	210/2022 del Tribunale Penale di Treviso (emessa nei confronti di ARRIGHI	
	26	

	STEFANO) - la quale non si limita ad una mera e formale presa d'atto	
	dell'insussistenza di ragioni per il proscioglimento ed anzi richiama	
	espressamente le ulteriori fonti di prova acquisite al fascicolo del	
	dibattimento – e sia dalle ulteriori acquisizioni istruttorie di cui al fascicolo	
	dell'indagine erariale.	
	In tal senso i fatti oggetto di contestazione (un orologio donato e accettato	
	dai militari in cambio di una verifica fiscale – da parte loro – superficiale,	
	rapida e bonaria); trovano ampia conferma:	
	a) nella equivocità e contraddittorietà delle ricostruzioni effettuate dagli	
	indagati nel corso dell'indagine penale in merito alle modalità con le quali fu	
	fissato il primo incontro con l'imprenditore coinvolto nella verifica	
	(l'imprenditore ONGETTA dichiarò che fu contattato dal FRENI BIAGIO,	
	vedi dichiarazione allegata in sede di deduzioni preliminari doc.11 sub.7,	
	mentre l'ARRIGHI STEFANO e lo stesso FRENI BIAGIO negli	
	interrogatori resi dinanzi al GIP rendono una ricostruzione del tutto diversa,	
	riportando un intervento attivo dell'ONGETTA attraverso l'intermediazione	
	di terzi soggetti);	
	b) nei riscontri documentali, in merito alle ragioni per le quali furono	
	consegnati gli orologi (la lettura delle intercettazioni telefoniche del	
	16.5.2016 rendono conto delle finalità criminoso e corruttive per le quali	
	furono ricevuti e smentiscono anche la volontà, riferita dall'ARRIGHI	
	STEFANO, nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, di voler procedere	
	alla restituzione, prospettando anzi la possibilità che se ne potesse chiedere	
	la sostituzione in quanto modello uguale ad altro già in suo possesso);	
	c) nell'assoluta inverosimiglianza della volontà di restituire l'orologio	

	erariale addebitata (a differenza di quella penale) trova il proprio fondamento	
	in circostanze e fatti singolarmente riferibili a ciascuno dei convenuti.	
	2.2.4 Con riferimento al danno all'immagine derivante dalla condanna di	
	entrambi i convenuti per fatti di accesso abusivo alle banche dati in uso al	
	Corpo della Guardia di Finanza - oggetto della sentenza di patteggiamento	
	n.266/2022 del GIP del Tribunale di Venezia del 20.4.2022, divenuta	
	irrevocabile il 13.9.2022 - i fatti risultano sufficientemente comprovati dalla	
	stessa articolata motivazione della sentenza sull'insussistenza di ragioni che	
	potessero supportare il proscioglimento (con ampio richiamo alle diverse	
	fonti di prova) oltre che dai richiami agli atti d'indagine allegati al fascicolo	
	dell'istruttoria erariale (note della Guardia di Finanza prot. n. 347716 del	
	21.9.2022 quanto all'ARRIGHI STEFANO e prot. n. 396358 del 26.10.2022	
	quanto al FRENI BIAGIO), mentre le deduzioni difensive dei convenuti si	
	sono limitate alla generica contestazione del materiale svolgimento dei fatti	
	contestati in sede penale.	
	Essendo i reati contestati sanzionati dall'art. 615 ter, comma 1, comma 2,	
	n.1) e comma 3, c.p., occorre previamente puntualizzare che si tratta di	
	condotte penalmente rilevanti tenute da pubblici ufficiali nell'esercizio delle	
	proprie funzioni, impicanti di per sé un forte disvalore sociale in grado di	
	ledere l'immagine di imparzialità della Pubblica Amministrazione.	
	La loro rilevanza ai fini del danno erariale risulta oggi conclamata alla luce	
	delle previsioni dell'art.1 comma 1 <i>sexies</i> , della legge n. 20/1994, che	
	prevede la risarcibilità del danno all'immagine della pubblica	
	amministrazione <i>“derivante dalla commissione di un reato contro la stessa</i>	
	<i>pubblica amministrazione”</i> e soprattutto, dell'art. 51, comma 7, del d.lgs.	
	29	

	n.174/2016 ai sensi del quale “La sentenza irrevocabile di condanna	
	pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di	
	cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,	
	nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi	
	a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale	
	della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di	
	responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo	
	quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di	
	coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con	
	decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”.	
	Orbene, dal tenore testuale delle richiamate disposizioni - essendo stata al	
	contempo abrogata dalle stesse norme transitorie del codice di giustizia	
	contabile (art. 4, lett. g ed h), la previsione dell’art.7 della legge n. 97/2001	
	(richiamato dall’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, con	
	effetti, in passato, implicitamente limitativi dell’ambito di esercizio	
	dell’azione di responsabilità per il risarcimento del danno all’immagine ai	
	soli reati propri dei pubblici ufficiali di cui al capo I del titolo II del libro II	
	del codice penale) - deriva la perseguibilità del danno all’immagine della	
	pubblica amministrazione ogni qual volta la commissione di un reato	
	commesso “a danno” dell’Amministrazione (ascertato con sentenza di	
	condanna passata in giudicato) abbia leso il prestigio e l’imparzialità	
	dell’Amministrazione stessa.	
	Ed è appunto questo il caso di specie.	
	Relativamente al profilo risarcitorio ritiene il Collegio che pur nella gravità	
	del fatto - che ha avuto risalto non solo nell’opinione pubblica (vedi all.3	
	30	

	la Procura erariale di dover considerare <i>“l’impiego dell’orario di lavoro in</i>	
	<i>attività non solo diverse da quelle pattuite ma altresì illecite,”</i> il cui	
	parametro di valutazione a fini risarcitori è identificato con <i>“la retribuzione</i>	
	<i>percepita, distratta dal fine pubblico per il quale era prevista”</i> (atto di	
	citazione pag.20).	
	Già sopra evidenziata la ricorrenza della prova in giudizio delle condotte	
	contestate, anche tale domanda è fondata nei termini che seguono.	
	Preliminarmente, il Collegio osserva che solo impropriamente il danno in	
	questione può essere qualificato come danno da disservizio, presupponendo	
	tale tipologia di danno, come anche più sopra ricordato, una serie di condotte	
	disfunzionali, incidenti negativamente sull’azione amministrativa in termini	
	quantitativi, qualitativi o di efficienza che non si riscontrano nel caso in	
	esame.	
	E’ però evidente, dalla sola lettura dell’atto di citazione, che la Procura	
	erariale ha in verità qualificato il danno erariale qui in esame, (anche	
	espressamente), pur nominato come danno da disservizio, quale danno	
	patrimoniale derivante dalla lesione del sinallagma contrattuale, in quanto -	
	specifica il libello introduttivo - connesso all’ingiustificata percezione di	
	retribuzione a fronte di un’attività impiegata non per lo svolgimento di	
	compiti istituzionali, bensì per finalità di carattere privato, in violazione del	
	rapporto di lavoro.	
	Ed in tali termini la domanda formulata merita accoglimento, dovendosi	
	condividere quanto chiaramente indicato in punto di ricostruzione	
	dogmatica, dalla sentenza della Corte dei conti Sez. Toscana n.440/2022,	
	ovvero che <i>“La figura del danno da lesione del rapporto sinallagmatico</i>	
	33	

concerne la distrazione delle energie lavorative del dipendente, dai suoi compiti istituzionali ad attività di carattere illecito di rilievo penale, con la conseguente disutilità della relativa spesa. Infatti, quando il dipendente agisca non a favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico, si verifica un'alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (Sez. III Centr. App., sent. n. 479/2017; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 301/2019." Ed ancora: "Questa figura di danno è diversa dal c.d. "danno da disservizio", che ha ad oggetto il "costo aggiuntivo sostenuto dall'amministrazione danneggiata per il ripristino della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio", necessario qualora le vicende delittuose si rivelino idonee a "disarticolare" i processi organizzativi e di funzionamento della compagine amministrativa di riferimento, distogliendo risorse per il perseguimento dei fini istituzionali e rendendo necessaria la loro concentrazione per sanzionare i dipendenti e ripristinare la regolarità del funzionamento dell'ufficio" (Sez. II Centr. App., sent. n. 43/2020; in termini analoghi, ex multis, Sez. II Centr. App., sent. n. 301/2018)".

Atteso che entrambi i convenuti hanno effettuato accessi ai sistemi informatici in uso alla Guardia di Finanza per tempi ed in occasioni nel complesso contenuti (l'ARRIGHI STEFANO per 13 volte, dal 13.7.2015 al 21.4.2016 e il FRENI BIAGIO 15 volte dal 10.01.2013 al 19.5.2015), senza determinare alcuna persistente reiterazione criminosa o alcun effetto negativo sistemico sull'attività istituzionale, il Collegio ritiene che il danno debba essere quantificato con riferimento al tempo oggettivamente impiegato per la perpetrazione delle condotte illecite (sul punto, Corte dei conti sez.

	Campania n.252/2023). Tuttavia, nell’assenza di una chiara indicazione dei	
	tempi impiegati per tali accessi, il Collegio ritiene che il danno possa essere	
	equitativamente quantificato nella percentuale del 30% della retribuzione	
	percepita in suddette occasioni.	
	I convenuti sono quindi in conclusione condannati al risarcimento del danno	
	alla Guardia di Finanza per lesione del rapporto sinallagmatico nella misura	
	del 30% degli importi di cui in contestazione e dunque nella misura di euro	
	635,11 l’ARRIGHI STEFANO, oltre rivalutazione dalla data del 21.4.2016	
	(giorno di cessazione della condotta originatrice del danno), e di euro	
	1.091,79 il FRENI BIAGIO, oltre rivalutazione dalla data del 19.5.2015	
	(giorno di cessazione della condotta originatrice del danno).	
	3. Alle somme come sopra determinate devono essere sommati gli interessi	
	legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.	
	Le spese legali seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando:	
	- Rigetta la domanda di risarcimento dei convenuti al risarcimento del danno	
	da disservizio derivante da accessi abusivi ai sistemi informatici;	
	- Condanna ciascuno dei convenuti ARRIGHI STEFANO e FRENI BIAGIO	
	al pagamento a favore del pubblico erario e segnatamente alla Guardia di	
	Finanza delle seguenti somme:	
	a) euro 11.120,00 ciascuno, per il danno all’immagine conseguente alla	
	condanna per fatti di corruzione;	
	b) euro 10.000,00 ciascuno per il danno all’immagine conseguente alla	
	35	



Ordinanza n. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **32022** del registro di Segreteria, su ricorso proposto

dalla Procura regionale della Corte dei conti

NEI CONFRONTI DI

1) ARRIGHI STEFANO, C.F. RRGSFN58T24L483J, nato a Udine, il 24/12/1958, residente in Specchia (LE), Piazza San Giovanni n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Traviglia (TRVFPP77T09B019R) con studio in Torino, Corso Vinzaglio n. 29, (pec avvfilippotraviglia@pec.ordineavvocatinovara.it);

2) FRENI BIAGIO, C.F. FRNBGI66A27F158O, nato a Messina il 27.1.1966, residente in Scorzè (VE), via Monte Marmolada n. 31, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Sartorato (C.F. SRTSFN66C19F241T) e Alessandro Asaro (C.F. SRALSN69L30B157R), presso il cui studio in Brescia, via Moretto n. 31, ha eletto domicilio (indirizzo pec: stefano.sartorato@brescia.pecavvocati.it e alessandro.asaro@brescia.pecavvocati.it).

	2	
	PER	
	la correzione di errore materiale della sentenza di questa Sezione	
	giurisdizionale n. 257/2024, depositata in data 30 dicembre 2024;	
	Visto il ricorso;	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa;	
	Udito , nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con	
	l'assistenza del segretario Stefano Mizgur, il Vice Procuratore Generale	
	Francesca Dimita;	
	PREMESSO	
	- che con sentenza n. 257/2024, depositata in data 30 dicembre 2024, la	
	Sezione Giurisdizionale per il Veneto, a definizione del giudizio n. 32022, ha	
	condannato i convenuti in epigrafe indicati, militari della Guardia di Finanza,	
	a risarcire al Corpo di appartenenza il danno all'immagine e da lesione del	
	sinallagma contrattuale;	
	- che, con istanza in data 8 settembre 2025, la Procura regionale - dopo aver	
	dedotto che nel dispositivo della ridetta sentenza, per mero errore materiale,	
	è stata inserita la dicitura <i>“Sulle somme come sopra indicate sono dovute le</i>	
	<i>spese legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo”</i> in luogo di	
	<i>“Sulle somme come sopra indicate sono dovuti gli interessi legali dalla data</i>	
	<i>del deposito della sentenza sino al saldo”</i> - chiedeva che si disponesse la	
	correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt.112 e 113 D.L.gs.	
	n.174/2016 e ss.mm.ii.;	
	- che nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, assenti i convenuti, il	
	Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento dell'istanza;	
	CONSIDERATO	

- che secondo consolidata giurisprudenza, il contrasto tra la formulazione letterale del dispositivo della sentenza e la difforme pronunzia adottata in motivazione non determina nullità della sentenza, qualora tale divergenza: a) non integri un vizio incidente sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale e cioè ad una mera svista o disattenzione, percepibile *ictu oculi*, nella redazione della sentenza; b) non “*incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ...*” (Cass., Sez. V, sent. n. 16488/2006; Cass., Sez. VI – 5, ord. n. 22433/2017; Cass. Sez. VI, ord. n. 26074/2018); c) non implichi alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza (Cass., Sez. II, sent. n. 17392/2004 e Cass., Sez. I, sent. n.10129/1999); d) non sia identificabile nell’*error in iudicando* deducibile ex art. 360 c.p.c., o nell’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, ma possa trovare, così, rimedio al di fuori del sistema delle impugnazioni nel procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. (in tal senso, v. anche Cass., Sez. V, ord. n. 22122/2021; Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 668/2019);

- che la lettura della motivazione della sentenza in esame consente di individuare, inequivocabilmente, il contenuto essenziale del *decisum*;

-che le parole “*sono dovute le spese legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo*”, contenute nel dispositivo, integrano chiaramente un errore di stesura dello stesso e costituiscono, quindi, un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex art. 112 d.lgs. n.174/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- che ricorrano, pertanto, i presupposti per accogliere la richiesta di correzione di errore materiale formulata dalla Procura regionale, sostituendo, nel dispositivo della sentenza n.257/2024 di questa Sezione, le parole “*sono dovute le spese legali*” con le parole “*sono dovuti gli interessi legali*”;

- che stante la natura amministrativa del procedimento di correzione degli errori materiali, non vi sia luogo alla liquidazione delle spese di giudizio (Cass., Sez. III, sent. n. 26566/2023),

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, accoglie l’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 257/2024 di questa Sezione giurisdizionale, depositata in data 30 dicembre 2024 e, per l’effetto, dispone la sostituzione, nel dispositivo della decisione (pagina 36, rigo 10), delle parole “*sono dovute le spese legali*” con le parole “*sono dovuti gli interessi legali*”.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per l’annotazione sull’originale del provvedimento e per la comunicazione alle parti.

Così disposto in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Roberto Angioni

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria, il 16/02/2026

Il Funzionario preposto

Nadia Tonolo